

COPIA



COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

(Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 14 del 15/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA.

L'anno duemilaventuno e questo dì quindici del mese di giugno alle ore 19,15 in Grotte di Castro nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor CAMILLI PIERO - SINDACO

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
CAMILLI PIERO	SINDACO	s	
ROSSI RICCARDO	VICE SINDACO	s	
TEMPERINI GIORGIO	CONSIGLIERE	s	
BARZI MASSIMO	CONSIGLIERE	s	
CIOLI PIETRO	CONSIGLIERE	s	
GUBBIOTTO FRANCO	CONSIGLIERE	s	
BRINCHI CARLO	CONSIGLIERE	s	
AMBROSINI BARBARA	CONSIGLIERE	s	
DOTTARELLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	s	
ERAMO FABIANA	CONSIGLIERE		s

Presenti 9 Assenti 1

Partecipa la sottoscritta Dr.ssa Elena Piccoli Segretario del Comune incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia normativa, adottano regolamenti nelle materie di competenza per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal vigente ordinamento degli Enti Locali;
- che tra le predette materie rientrano le norme finalizzate a disciplinare l'ordinata e civile convivenza della comunità locale, a sviluppare l'attitudine civica e a prevenire situazioni di pregiudizio per i cittadini;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione di un regolamento comunale in linea con le moderne esigenze di Polizia Urbana;

Considerato, altresì, utile, per esigenze di compilazione sistematica, articolare il regolamento di Polizia Urbana in titoli, capi ed articoli, come risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della medesima;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il Regolamento di Polizia Urbana;
2. Copia del medesimo sarà depositato presso l'Ufficio Segreteria e pubblicato nel sito istituzionale del Comune, affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;

Una copia del regolamento sarà altresì consegnata ai responsabili dei servizi interessati.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, viene dichiarata l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to Camilli Piero

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Camilli Piero

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAMILLI PIERO

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Elena Piccoli

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **28/06/2021** al **13/07/2021** al n. **363** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Elena Piccoli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/06/2021 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Grotte di Castro li **15/06/2021**

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Elena Piccoli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dr.ssa Elena Piccoli

Lì

COMUNE DI GROTTI DI CASTRO PROVINCIA DI VITERBO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 15/06/2021

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Urbana
- Art. 4 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento
- Art. 5 - Ordinanze Comunali
- Art. 6 - Sanzioni
- Art. 7 - Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

TITOLO II - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Capo I - Modalità di occupazione del suolo pubblico

- Art. 8 - Definizione di suolo pubblico
- Art. 9 - Specificazioni
- Art. 10 - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 11 - Occupazione temporanea di suolo pubblico
- Art. 12 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 13 - Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali
- Art. 14 - Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività di riparazione di veicoli
- Art. 15 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata
- Art. 16 – Posizionamento di vasi e fioriere
- Art. 17 - Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni
- Art. 18 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 19 - Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art. 20 - Occupazione per traslochi
- Art. 21 - Occupazione con impianti pubblicitari
- Art. 22 – Occupazione per collocamento di condutture
- Art. 23 - Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi
- Art. 24 – Occupazione degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte di soggetti privati

Capo II - Occupazione di suolo pubblico per attività commerciali

- Art. 25 - Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale
- Art. 26 - Esposizione di generi alimentari
- Art. 27 - Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci
- Art. 28 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 29 – Commercio in forma itinerante
- Art. 30 – Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 31 – Mestiere girovaghi
- Art. 32 - Occupazione con addobbi e simili
- Art. 33 - Occupazione con *dehors*

TITOLO III - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

Capo I - Nettezza dell'abitato

- Art. 34 – Disposizioni di carattere generale
- Art. 35 – Raccolta differenziata dei rifiuti
- Art. 36 - Pulizia delle strade
- Art. 37 - Insudiciamento del suolo pubblico
- Art. 38 - Abbandono di rifiuti
- Art. 39 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali
- Art. 40 - Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili
- Art. 41 - Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
- Art. 42 - Pulizia dei portici e simili
- Art. 43 - Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

Capo II - Tutela della quiete pubblica e privata

- Art. 44 - Divieto di rumori
- Art. 45 - Esercizio di attività lavorative rumorose
- Art. 46 - Sistemi di allarme acustico
- Art. 47 - Pubblicità sonora
- Art. 48 - Emissioni rumorose presso abitazioni private
- Art. 49 - Disturbo determinato da animali
- Art. 50 - Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi
- Art. 51 - Obblighi per i gestori dei circoli privati
- Art. 52 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie
- Art. 53 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi
- Art. 54 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose
- Art. 55 - Schiamazzi
- Art. 56 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

Capo III - Norme particolari

- Art. 57 - Tende solari
- Art. 58 - Diffusione di polveri
- Art. 59 - Annaffiamento
- Art. 60 - Battitura di tappeti
- Art. 61 - Operazioni di verniciatura
- Art. 62 - Divieto di gioco nelle strade
- Art. 63 - Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali
- Art. 64 - Corretto uso delle panchine pubbliche
- Art. 65 - Divieto di spargere sostanze per fini emulativi
- Art. 66 - Obbligo di tenere i cani al guinzaglio
- Art. 67 - Governo di animali
- Art. 68 - Zone interdette ai cani
- Art. 69 - Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti
- Art. 70 - Uso improprio dei giochi per bambini
- Art. 71 - Temporanea interruzione di strade
- Art. 72 - Controlli in caso di pioggia

TITOLO IV - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

Capo I - Sicurezza urbana

- Art. 73 - Ruolo del Comune
- Art. 74 - Programma locale di sicurezza
- Art. 75 - Ruolo della Polizia Locale
- Art. 76 - Protezione civile
- Art. 77 - Sicurezza stradale

Capo II - Obblighi particolari

- Art. 78 - Pozzi, cisterne e simili
- Art. 79 - Ponteggi
- Art. 80 - Divieto di getto di materiale
- Art. 81 - Luminarie ed addobbi luminosi
- Art. 82 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili
- Art. 83 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni
- Art. 84 - Divieto di deposito di materiale infiammabile
- Art. 85 - Fughe di gas
- Art. 86 - Divieto di accensione di fuochi nell'abitato
- Art. 87 - Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti
- Art. 88 - Animali pericolosi
- Art. 89 - *Offendicula*
- Art. 90 - Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private
- Art. 91 - Persiane
- Art. 92 - Manutenzione dei fabbricati
- Art. 93 - Piantagioni private
- Art. 94 - Indicazione dell'amministratore condominiale

TITOLO V - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

Capo I - Prevenzione dei fenomeni di inquinamento

- Art. 95 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale
- Art. 96 - Divieto di sosta con motore acceso
- Art. 97 - Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale
- Art. 98 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari
- Art. 99 - Divieto di abbruciamento di rifiuti

Capo II - Tutela del verde pubblico

- Art. 100 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi
- Art. 101 - Norme di comportamento nei parchi comunali
- Art. 102 - Zone archeologiche
- Art. 103 - Tutela degli alberi

TITOLO VI - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

Capo I - Decoro degli edifici

- Art. 104 - Decorosa conservazione dei fabbricati

- Art. 105 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati
- Art. 106 - Divieto di imbrattamento
- Art. 107 - Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati
- Art. 108 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati
- Art. 109 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro
- Art. 110 - Divieto di stendere biancheria in vista delle pubbliche vie
- Art. 111 - Pulizia dei cortili e delle aree private
- Art. 112 - Edifici in disuso

Capo II - Decoro e moralità pubblica

- Art. 113 - Convivenza civile, igiene e pubblico decoro
- Art. 114 - Fontane e vasche pubbliche
- Art. 115 - Divieto di lavaggio di veicoli
- Art. 116 - Divieto di imbrattare i monumenti
- Art. 117 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio
- Art. 118 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati
- Art. 119 - Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico

Capo III - Pubblicità lungo le strade

- Art. 120 - Rinvio alla legislazione speciale
- Art. 121 - Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi
- Art. 122 - Divieti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Capo I - Disciplina delle attività commerciali

- Art. 123 - Rinvio alla legislazione statale e regionale
- Art. 124 - Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore
- Art. 125 - Alienazione delle merci di valore non esiguo

Capo II - Disposizioni in materia di esercizi pubblici

- Art. 126 - Rinvio alla legislazione statale e regionale
- Art. 127 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela
- Art. 128 - Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi
- Art. 129 - Attività di piano bar
- Art. 130 - Somministrazione di alimenti surgelati e/o precotti
- Art. 131 - Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi
- Art. 132 - Discoteche e simili

Capo III - Tombole e simili

- Art. 133 - Rinvio alla legislazione statale
- Art. 134 - Operazioni di estrazione
- Art. 135 - Cauzione

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Capo I - Sensibilizzazione verso la cultura del benessere animale

Art. 136 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

Art. 137 - Prelievo di cani presso il canile comunale

Capo II - Obblighi dei proprietari

Art. 138 - Ripari

Art. 139 - Custodia degli animali

Art. 140 - Custodia dei volatili

Art. 141 - Larghezza delle catene

Capo III - Divieti a tutela degli animali

Art. 142 - Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi

Art. 143 - Vasche per la conservazione dei pesci

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE

Capo I - Obblighi vari

Art. 144 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

Art. 145 - Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

Art. 146 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante

Art. 147 - Segnaletica industriale, artigianale commerciale

Capo II - Divieti

Art. 148 - Divieto di spargere cibo agli animali

Art. 149 - Divieto di sosta su pesi pubblici

Art. 150 - Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta

Art. 151 - Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali

Art. 152 - Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

Art. 153 - Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli

Capo III - Servizi su richiesta dei privati

Art. 154 - Individuazione dei servizi

Art. 155 - Tariffe

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 156 - Abrogazioni

Art. 157 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti in base al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e ad un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza pubblica, sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Il Sindaco può emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolare, che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e le altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dai funzionari ed agenti elencati nel seguente articolo.

Art. 2 Ambito di applicazione

La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravato di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche o aperte al pubblico, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

Art. 3 Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Servizio di Polizia Locale, cui sono demandati, anche, le mansioni inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa e quelle in materia di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616.

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto tramite il Servizio di Polizia Locale, dai funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Ai sensi della legge 26 Novembre 1981 n. 689 essi possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro di Polizia Giudiziaria.

Le cose sequestrate o confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte secondo la procedura prevista dal D.P.R. 22 luglio 1982 n.571.

Art. 4

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le autorizzazioni e le concessioni vengono rilasciate al titolare, oppure al rappresentante legale della società, dell'ente o associazione interessata.
3. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
4. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
5. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o nei tempi previsti dalle specifiche normative.
6. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, salvo specifiche disposizioni di legge, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei precedenti commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
7. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta comunale.
8. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
9. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.
10. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.
11. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

Art. 5

Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di Polizia Urbana.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00.
2. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
3. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. La violazione alle ordinanze comunali di Polizia Locale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali.
5. Per le violazioni di cui al presente Regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
7. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
9. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

Art. 7

Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle Sezioni I e II del Cap. I della L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I

Modalità di occupazione del suolo pubblico

Art. 8

Definizione di suolo pubblico

1. Per suolo pubblico, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, s'intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze ecc., nonché dalle aree di proprietà privata soggette a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.

2. E' proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza il permesso dell'Autorita comunale.
3. Quando si tratti di suolo o spazio di proprieta privata di cui al primo comma, occorre anche il consenso del proprietario.

Art. 9

Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:
 - a) **occasionalni**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonchè quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonchè per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 10

Occupazione di suolo pubblico

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico s'intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali e dall'atto di autorizzazione:

- a) l'occupazione deve essere limitata alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
- b) devono essere compiute le opere di difesa necessarie e collocate le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) devono essere apposti i prescritti segnali luminosi d'avviso, in tutti i casi di scarsa visibilità o quando l'occupazione debba continuare nella notte;
- c) E' vietato, altresì, rimuovere o spegnere i segnali luminosi d'avviso di cui al precedente punto c).

Art. 11

Occupazione temporanea di suolo pubblico

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dalla competente Autorità comunale dietro domanda scritta da presentarsi dall'interessato, redatta in forma esauriente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

Art. 12

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.
3. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 13

Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali

1. La concessione ad occupare aree pubbliche e soggette a pubblico passaggio con arredi, piante ornamentali e simili può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici ed artigianali, soltanto davanti ai rispettivi esercizi.
2. La concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime trascritte dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 14

Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività di riparazione di veicoli

1. I titolari di autofficine e simili possono essere autorizzati ad occupare il suolo pubblico antistante i locali di esercizio dell'attività al fine di eseguire riparazioni di modesta entità.
2. L'occupazione può essere autorizzata per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale.
3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 provvede a delimitare idoneamente l'area.
4. non sono autorizzate occupazioni del suolo pubblico per l'effettuazione dell'attività di carrozziere e per lo svolgimento delle operazioni ad essa relative.
5. Il titolare della concessione ha l'obbligo, fatte salve le prescrizioni stabilite dal competente servizio comunale, di adottare tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone e/o a cose e di provvedere alle operazioni di pulizia dell'area.
6. Deve essere in ogni caso mantenuto libero uno spazio per la circolazione pedonale non inferiore a metri 3 (tre).
7. La concessione ha validità esclusivamente per i giorni e le ore indicati.
8. Chiunque, in mancanza della concessione di cui al comma 1, esegue sul suolo pubblico operazioni di riparazioni veicoli e simili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
9. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che viola le prescrizioni della stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.
10. Chiunque esercita l'attività di carrozziere sul suolo pubblico o esegue, sulla pubblica via, operazioni di verniciatura, di lucidatura, di smerigliatura e simili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.
11. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che non adotta le cautele di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
12. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che non provvede alle operazioni di pulizia di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 15
Elementi di arredo a tutela della proprietà privata

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e all'articolo 180, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del Settore Polizia Locale.
2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dal Settore Polizia Locale. I predetti elementi debbono essere conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
4. Chiunque installa abusivamente sul suolo pubblico gli elementi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 che viola le prescrizioni stabilite dalla stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 16
Posizionamento di vasi e fioriere

1. Si definiscono fioriere tutti i contenitori idonei alla messa a dimora di piante ornamentali, siano essi fissi o amovibili, collocati su spazi pubblici o privati gravati di servitù di pubblico passaggio. Possono essere posizionati come semplici ornamenti, dissuasori alla sosta o per delimitare aree in concessione rispetto al restante suolo pubblico.
2. L'occupazione del suolo pubblico, o privato con servitù di uso pubblico, con fioriere e vasi ornamentali è disciplinata dal presente articolo, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano. Il presente articolo determina i criteri per l'inserimento ambientale delle fioriere, dei vasi ornamentali e le caratteristiche dei manufatti ammessi in relazione alla zona urbana di inserimento, nonché la documentazione occorrente per il conseguimento del parere degli Uffici competenti e la concessione di suolo pubblico.
3. Le fioriere ed i vasi ornamentali non devono interferire con la viabilità veicolare e con gli stalli di sosta, non devono ostacolare i flussi pedonali; le essenze vegetali non devono ostacolare, oltre ai flussi pedonali, l'apertura di porte, finestre e vetrine; in modo particolare, andranno osservati i seguenti criteri:
 - non è consentito installare fioriere o vasi ornamentali in tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede, che non siano a traffico limitato;
 - i marciapiedi di strade o piazze non a traffico limitato non possono essere occupati per più di un terzo della larghezza, dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo sempre una larghezza minima di percorso di almeno mt. 1,20;
 - le fioriere piantumate non devono occultare la segnaletica stradale presente ed inoltre non possono essere installate negli stalli di sosta ricadenti nelle strade urbane.
4. Non è ammesso l'impiego di fioriere o vasi ornamentali per la dissuasione del traffico, per impedire la sosta, o per altri fini che non siano quelli di contribuire all'arredo verde ed al decoro dell'ambiente urbano.
5. L'installazione di singole fioriere o vasi ornamentali è soggetta a comunicazione.

Art. 17

Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni

1. L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione prescritta dal competente servizio comunale.
3. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data della manifestazione.
4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.

Art. 18

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Servizio di Polizia Locale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici, antincendio ed igienici da parte di tecnico abilitato.

Art. 19

Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.
2. Per motivate ragioni di urgenza, possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Chiunque occupa il suolo pubblico per la raccolta di firme, per comizi ed attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum è punito ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 20

Occupazione per traslochi

1. L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.
2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno 7 (sette) giorni prima della data delle operazioni di trasloco.
3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'inizio delle operazioni; ciò al fine di consentire l'installazione della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art.

6, comma 4, lett. f), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

4. L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. È a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.

5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.

6. Le operazioni di trasloco sono vietate nelle aree mercatali i giorni e le ore di svolgimento del mercato.

7. Chiunque effettua operazioni di trasloco comportanti l'occupazione di suolo pubblico in mancanza della prescritta concessione è punito, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

8. Chiunque svolge operazioni di trasloco costituenti pericolo per l'incolumità di persone o cose o per la sicurezza stradale o intralcio alla circolazione stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

11. Chiunque effettua operazioni di trasloco nelle aree mercatali durante lo svolgimento del mercato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

12. Chiunque durante l'esecuzione di operazione di trasloco viola gli obblighi di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 21

Occupazione con impianti pubblicitari

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), dalla specifica normativa comunale.

2. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente Settore comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

Art. 22

Occupazione per collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali altre disposizioni comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore in materia e relative alla tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Art. 23

Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.

2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.

3. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che viola l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

4. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che non ripristini lo stato dei luoghi dopo la scadenza della

concessione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente alla tassa evasa.

Art. 24

Occupazione degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte di soggetti privati

1. Tutte le occupazioni realizzate sui marciapiedi o spazi pedonali (fioriere, espositori, cavalletti amovibili, ecc...) dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo sempre una larghezza minima di percorso di almeno mt.1,20.
2. L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Dirigente competente, della concessione di occupazione del suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
3. L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebo, box o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni, regolarmente autorizzate, a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale. Dovranno comunque essere rispettate le norme di igiene atte a proteggere le pavimentazioni del centro storico da irrimediabili deterioramenti per versamenti di residui e rifiuti conseguenti allo svolgimento delle varie iniziative.

CAPO II

Occupazione di suolo pubblico per attività commerciali

Art. 25

Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita alle seguenti condizioni:
la superficie risultante dalla somma della superficie di vendita e di quella occupata con l'esposizione esterna della merce non deve superare i limiti dimensionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione al tipo di esercizio.
2. Le condizioni di cui al comma 1 valgono anche per l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale in spazi ed aree private.
3. La esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 1, è punita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio costituendo, essa, ampliamento della superficie di vendita. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso l'esposizione avvenga sulle medesime.

Art. 26

Esposizione di generi alimentari

1. L'esposizione, all'esterno di esercizi commerciali, di generi alimentari non preconfezionati, deve essere effettuata ad una altezza non inferiore a 2,50 metri dal suolo. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non sia

punito da diverse normative, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

3. In caso di occupazioni realizzate con la sola collocazione di tavolini, sedie e simili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'interessato deve comunque indicare il numero dei tavolini, delle sedie e le esatte modalità di collocazione. È vietato, senza l'autorizzazione dei competenti settori comunali, collocare tavolini, sedie e simili con modalità diverse rispetto a quelle approvate.

4. La concessione per l'occupazione di cui al precedente articolo può essere stagionale o annuale e non è suscettibile di tacito rinnovo.

5. Il titolare di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che installi *dehors* in mancanza della prescritta concessione è punito ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

6. Il titolare della concessione per occupazione di spazi e aree pubbliche mediante *dehors* che non osservi le modalità di installazione prescritte dal comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

7. La violazione all'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

8. Le violazioni alle prescrizioni stabilite dai competenti settori comunali a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità sono punite, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia già punito con diverse sanzioni amministrative al pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

9. La violazione al divieto di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 27

Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio, debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci.

2. Il competente Settore comunale può, per fondate e motivate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura dell'esercizio.

3. Fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata rimozione delle installazioni di cui al comma 1 dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,0.

Art. 28

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fatte salve le disposizioni di leggi e le disposizioni comunali in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. Nel caso le predette occupazioni interessino zone a traffico limitato o nelle quali vigano divieti di circolazione e/o di sosta, la concessione di suolo pubblico vale anche ai fini dell'autorizzazione ad

accedere, con veicoli, a tali zone e in deroga agli istituiti divieti, fatte salve diverse determinazioni del Settore Polizia Locale a tutela della sicurezza stradale.

4. L'accesso e la sosta sono consentiti per il solo tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci, al termine delle quali il veicolo deve essere tempestivamente rimosso dalla zona di divieto.

5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 è punita ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 29

Commercio in forma itinerante

1. Fermo restando le ulteriori ed eventuali disposizioni, i titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità;

c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di luoghi di cura e di cimiteri;

e) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 7 e conclusa dopo le ore 20;

f) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 30

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve.

In ogni caso, l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni previste in materia dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 31

Mestiere girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Art. 32

Occupazione con addobbi e simili

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide, e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.
2. Gli interessati comunicano al servizio competente le modalità e la durata dell'occupazione, con un preavviso di almeno 10 giorni.
3. Il competenti servizi comunali provvedono, entro il predetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
5. L'inosservanza delle prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
6. L'inosservanza delle prescrizioni diverse da quelle di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 33

Occupazione con *dehors*

1. È consentito, ai titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di occupare, previa concessione rilasciata dal competente servizio comunale, lo spazio antistante i rispettivi esercizi con impianti adibiti a *dehors*.
2. Gli impianti debbono armonizzarsi con l'arredo urbano. A tal fine i competenti servizi comunali approvano la tipologia degli impianti da installare.
3. Le modalità di installazione dei *dehors* sono le seguenti:
 - a) l'occupazione deve avvenire in senso longitudinale rispetto all'asse stradale e nello spazio antistante l'esercizio, per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale. L'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso l'accesso presso esercizi e/o abitazioni finitime od ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti;
4. I *dehors* installati in aree destinate, anche temporaneamente, all'esercizio del commercio su aree pubbliche debbono essere rimossi dal titolare i giorni e le ore di svolgimento di tali forme di commercio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I

Nettezza dell'abitato

Art. 34

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni d'igiene, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, in qualsiasi ora del giorno e della notte, scaricarvi acqua o abbandonarvi spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Allo scopo di evitare lordure e possibili inconvenienti per l'incolumità dei pedoni, i proprietari di cani o le persone incaricate della momentanea custodia debbono impedire che i propri animali, con deiezioni solide o spargimenti di liquami, sporchino i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle vicine abitazioni.

Ove ciò si verificasse, è comunque fatto obbligo ai proprietari del cane e/o alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed all'asportazione delle deiezioni solide, a mezzo di contenitori da depositare nei cassonetti della nettezza urbana, anche qualora sia stata utilizzata, per soddisfare le esigenze fisiologiche del cane, la sede stradale oppure le cunette lungo i marciapiedi delle strade stesse.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali e in base all'Ordinanza Sindacale n. 09 del 2016 con una sanzione pecuniaria da Euro 50 a Euro 300,00.

Art. 35

Raccolta differenziata dei rifiuti

Per evitare la frammentazione dei rifiuti e sempre nel rispetto della quiete pubblica, il deposito dei rifiuti fuori dalle abitazioni deve avvenire nei giorni stabiliti dal calendario della raccolta differenziata e soltanto dalle ore 21 del giorno precedente alla raccolta fino alle ore 07 del giorno di raccolta. I materiali raccolti saranno solo quelli indicati nel calendario distribuito.

Il comportamento degli utenti dovrà garantire il corretto utilizzo delle attrezzature messe a disposizione per la raccolta differenziata porta a porta.

Ogni utente dovrà conferire i rifiuti solo all'interno del mastello assegnato; pertanto è vietato a chiunque di introdurre i rifiuti nei mastelli di altri utenti o nelle vicinanze di essi.

Art. 36

Pulizia delle strade

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti, a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, osservano le modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.

2. L'Amministrazione comunale assicura che siano collocati sulle strade pubbliche idoneo numero di contenitori e cassonetti per la raccolta dei rifiuti e vigila sullo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Art. 37

Insudiciamento del suolo pubblico

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:
 - a) gettare *chewing-gum* e simili sostanze che aderiscono alle suole delle scarpe;
 - b) svuotare portacenere di veicoli;
 - c) gettare tagliandi di controllo della sosta, volantini pubblicitari e carta in genere.
2. È, altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è punito con una sanzione pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 1500,00, come previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 27 del 21/07/2017.

Art. 38 **Abbandono di rifiuti**

1. È vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali e in base all'Ordinanza Sindacale n. 27 del 21/07/2017 con una sanzione pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 1500,00.

Art. 39 **Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali**

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono essere muniti di apposite palette o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. La Polizia Locale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari e/o affidatari di animali siano muniti di tali dispositivi.
3. Chiunque conduce cani o animali di altre specie lungo le pubbliche vie o spazi ed aree pubbliche senza essere munito di palette o dispositivi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali, è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali e in base all'Ordinanza Sindacale n. 09 del 2016 con una sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
4. Chiunque non rimuove dalle strade e dagli spazi ed aree pubbliche le deiezioni degli animali in sua custodia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300,00.

Art. 40 **Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili**

1. È vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili.
2. È vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.
3. Chiunque effettua sversamenti di sostanze liquide sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e/o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
4. Chiunque compie sulle strade, spazi ed aree pubbliche le operazioni di cui al comma 2, è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 41 **Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti**

1. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono prescritte con apposita ordinanza comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di leggi statali e regionali.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e regionali, con una sanzione pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 1500,00, come previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 27 del 21/07/2017.

Art. 42

Pulizia dei portici e simili

1. I portici, i fornici, le gallerie debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o inquilini.
2. Debbono, altresì, essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che offenda il decoro urbano.
3. I soggetti di cui al comma 1 che violino l'obbligo prescritto dal predetto comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
4. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. .

Art. 43

Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati debbono, in caso di nevicate, provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì evitare, sui predetti marciapiedi, lo spargimento di sostanze liquide idonee a determinare scivolamenti dei passanti. Debbono anche provvedere al distacco delle lastre di ghiaccio o ghiaccioli formatisi sulle parti di fabbricati e costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
4. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili e dalle portinerie dei fabbricati.
5. I soggetti di cui al comma 1 che violano gli obblighi prescritti dal presente articolo sono puniti con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO II

Tutela della quiete pubblica e privata

Art. 44

Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 45

Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti, adiacenti a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 21 alle ore 8. Sono altresì vietate nei giorni festivi. È fatta salva

l'autorizzazione rilasciata in deroga dal competente settore comunale.

3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 46

Sistemi di allarme acustico

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.

2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto del sistema di allarme nei casi di necessità.

3. I proprietari degli impianti di cui al presente articolo che violino gli obblighi prescritti dai commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 47

Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati prima delle ore 8, dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 20.

2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di ospedali, case di cura, case di riposo per anziani.

3. Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi.

4. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia stradale.

5. Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

6. Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolta dai competenti organi di polizia stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 48

Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato.

2. La effettuazione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione debbono svolgersi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti di condominio, dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali. In tali giorni i lavori di cui al presente comma debbono essere, altresì, interrotti tra le ore 13 e le ore 15. .

3. All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fatte salve le disposizioni dei regolamenti di condominio e fuori dei casi dei lavori di cui al comma 2, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato.

4. La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia provvedono, se richiesto dagli interessati e verificata la reale situazione di disturbo ad invitare i responsabili dei rumori e, fatte salve le sanzioni di cui al seguente comma, ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.

5. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

6. Chiunque non osserva l'invito rivolto, ai sensi del comma 4, dalla Polizia Locale o dai competenti organi di polizia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad

Euro 500,00.

Art. 49

Disturbo determinato da animali

1. I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.
3. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizione di legge statale o regionale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 50

Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del competente servizio comunale.
3. Le attività di piano bar, *karaoke* e simili effettuate presso i *dehors* esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 22 dei giorni feriali ed alle ore 24 dei giorni prefestivi e festivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri Organi di Polizia, quando sussistano oggettive esigenze.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
7. La diffusione di emissioni musicali e/o sonore all'esterno dei pubblici esercizi in mancanza della prescritta autorizzazione è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
8. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla vigente normativa in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici e sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
10. L'inottemperanza all'invito di cui al comma 5 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito, in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 51

Obblighi per i gestori dei circoli privati

1. Le disposizioni di cui all'art. 50 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

Art. 52

Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali.

2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri Organi di Polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.

3. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato e non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 53

Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.

2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 54

Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata.

2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordini all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.

3. La mancata adozione delle cautele di cui al comma 2 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato e non sia punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 55

Schiamazzi

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.
2. Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 56

Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.
2. Chiunque non osserva il divieto cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO III

Norme particolari

Art. 57

Tende solari

1. Le tende solari ed ogni altra installazione aggettante sulle vie pubbliche o sulle aree ad uso pubblico debbono essere assentite dai competenti Settori Comunali.
2. Chiunque installa tende solari e simili aggettanti sulla pubblica via o sulle aree ad uso pubblico è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte da specifiche disposizioni di legge.

Art. 58

Diffusione di polveri

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.
2. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 59

Annaffiamento

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transitanti in luoghi di pubblico passaggio.
2. È fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.
3. È fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.
4. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

5. Chiunque viola il divieto di cui al comma 3 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 1500,00.

Art. 60

Battitura di tappeti

1. È vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili senza adottare cautele idonee ad evitare il pregiudizio per le persone transitanti sulla pubblica via.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 61

Operazioni di verniciatura

1. Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone o cose transitanti lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico o ubicate sulle stesse.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 62

Divieto di gioco nelle strade

1. Nelle strade e sulle pertinenze delle medesime sono vietati giochi comportanti la corsa o il lancio di oggetti. Tali giochi sono consentiti nelle aree appositamente attrezzate ed adibite a tali fini.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 63

Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali

1. È fatto divieto di tenere comportamenti che ostacolino o rendano comunque difficoltosi o malagevoli l'accesso od il recesso da uffici pubblici, esercizi pubblici, commerciali, artigianali sportelli bancari o postali e locali privati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 64

Corretto uso delle panchine pubbliche

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocumento alle persone.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 65

Divieto di spargere sostanze per fini emulativi

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche durante le manifestazioni di carnevale.
3. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 66

Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

1. I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani, hanno l'obbligo di tenerli al guinzaglio nelle pubbliche vie e nelle aree di uso pubblico. L'obbligo non vige nelle aree pubbliche appositamente adibite agli stessi.
2. I proprietari e gli affidatari dei cani che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00, come previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 09 del 05/02/2016.

Art. 67

Governo di animali

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.
2. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
3. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.
4. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non risulti già sanzionato da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00, come previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 09 del 05/02/2016.

Art. 68

Zone interdette ai cani

1. È vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. È fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare, con ordinanza motivata dal Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.
2. Chiunque conduce cani o altri simili nelle aree di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00, come previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 09 del 05/02/2016.

Art. 69

Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti

1. Durante il trasporto a mano di oggetti voluminosi od ingombranti, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone ed a cose.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 70

Uso improprio dei giochi per bambini

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.
2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiorenni ed ai minori ultradodicesenni.
3. L'uso improprio delle attrezzature di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 71

Temporanea interruzione di strade

1. È vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dai competenti Settori Comunali, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.
2. Chiunque, in mancanza dei provvedimenti di cui al comma 1 interrompe o comunque ostacola la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, è punito, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 72

Controlli in caso di pioggia

1. Fatti salvi gli obblighi prescritti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i conducenti di veicoli a motore debbono, in caso di precipitazioni meteorologiche, ridurre la velocità in presenza di pedoni circolanti sulla strada e adottare tutte le cautele idonee al fine di non inzaccherare i medesimi.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I

Sicurezza urbana

Art. 73

Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un

corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.

2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.

3. L'Amministrazione riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

Art. 74

Programma locale di sicurezza

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 75

Ruolo della Polizia Locale

1. La Polizia Locale collabora fattivamente con le Forze dell'Ordine e al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.

2. La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.

3. La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti, ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 76

Protezione civile

1. Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Art. 77

Sicurezza stradale

1. L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

CAPO II

Obblighi particolari

Art. 78

Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.
2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.
3. La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

Art. 79

Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.
3. I responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 80

Divieto di getto di materiale

1. È vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.
2. Chiunque getta, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 81

Luminarie ed addobbi luminosi

1. Chiunque installa nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi e simili deve darne comunicazione al competente settore comunale, almeno 07 giorni prima della installazione.
2. Il competente settore comunale, può, entro il termine di cui al comma 1, stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
3. Sono fatte salve le licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte da disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono solo per il caso di addobbi, ancorché non luminosi, installati o posti in essere lungo le pubbliche vie e sulle aree ad uso pubblico.
5. La mancata comunicazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 82

Depositi di sostanze esplosive e combustibili

1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

Art. 83

Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

1. Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità oltre a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.
2. Chiunque non osservi il divieto di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 84

Divieto di deposito di materiale infiammabile

1. Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.
2. Gli interessati comunicano al competente settore comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi, al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
3. Chiunque, nelle aree di cui al comma 1, deposita o accatasta materiale infiammabile senza le cautele idonee a evitare il pericolo d'incendio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
4. Chiunque omette la comunicazione di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
5. Chiunque non osserva le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale al fine di tutela della pubblica incolumità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 85

Fughe di gas

1. Le operazioni di ricerca di fughe di gas debbono essere compiute da idoneo personale tecnico e con modalità tali da garantire l'incolumità delle persone.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 86

Divieto di accensione di fuochi nell'abitato

1. Nel centro abitato è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge, accendere fuochi e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 87

Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti

1. È vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 88

Animali pericolosi

1. È vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente settore comunale.

2. Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.

3. I cani di indole potenzialmente aggressiva ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al guinzaglio. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione i cani di razza *pitbull* sono considerati, in ogni caso, di indole potenzialmente aggressiva.

4. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

5. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 2 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

6. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 89

Offendicula

1. La presenza degli *offendicula*, strumenti a difesa della proprietà, dotati di intensa carica lesiva, deve essere sempre debitamente segnalata ed evidenziata con mezzi idonei.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 90

Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private

1. I portici, i fornici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 91

Persiane

1. Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 92

Manutenzione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.
2. I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previa accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.
4. I proprietari di fabbricati che omettono di eseguire le opere di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
5. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale se finalizzata a tutelare l'incolumità e sicurezza pubblica. È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 se finalizzata a tutelare l'incolumità privata.

Art. 93

Piantagioni private

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.
4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 94

Indicazione dell'amministratore condominiale

1. All'interno delle entrate dei condomini debbono essere affissi targhe o cartelli indicanti il nominativo

dell'amministratore, il suo recapito e l'utenza telefonica. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.

2. L'obbligo di affissione di cui al comma 1 non sussiste nel caso l'amministratore abbia fornito tali indicazioni direttamente al capo di Polizia Locale.

3. Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.

4. L'obbligo di indicazioni di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili provvisti di amministratore, ancorché non condominiali.

5. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

TITOLO V TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

CAPO I Prevenzione dei fenomeni di inquinamento

Art. 95 Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.

2. Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.

3. Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

Art. 96 Divieto di sosta con motore acceso

1. I conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta e in caso di arresto del veicolo ai passaggi a livello chiusi. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore ai 3' . È fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.

2. I conducenti dei veicoli a motore debbono spegnere il motore anche in caso di fermata se di durata superiore ai 3'.

3. I conducenti di veicoli a motore che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 97 Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale

1. I veicoli a motore circolanti sul territorio del Comune hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di cui alla vigente legislazione regionale.
2. Chiunque circola nel territorio comunale alla guida di un veicolo a motore in violazione alle prescrizioni stabilite dalle leggi regionali è punito, sempreché il fatto non sia già sanzionato da altre disposizioni di leggi, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 98

Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
2. I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.
3. I trattamenti di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato, debbono essere comunicati all'interessato e competente settore comunale almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi. Il competente settore comunale, prima dell'inizio del trattamento può, sentiti i competenti organi sanitari, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.
5. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
6. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
7. Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo omettendo la comunicazione di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
8. Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo in condizioni di vento o brezza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
9. Chiunque non ottempera all'ordine di sospendere i trattamenti di cui al presente articolo, impartito dalle competenti autorità è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da disposizioni di legge o di regolamento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
10. La Polizia Locale svolge sistematici controlli anche in collaborazione con gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità di esecuzione dei trattamenti di cui al presente articolo.

Art. 99

Divieto di abbruciamento di rifiuti

1. È vietato l'abbruciamento di rifiuti di qualsiasi natura fuori dei luoghi appositamente deputati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO II

Tutela del verde pubblico

Art. 100

Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

1. Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.
3. Chiunque circola con veicoli sulle aree verdi è punito con la sanzione amministrativa della somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. La sanzione è ridotta della metà in caso di circolazione con veicoli a motore.

Art. 101

Norme di comportamento nei parchi comunali

1. Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:
 - a) circolare con veicoli, esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;
 - b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente settore comunale, animali;
 - c) introdurre cani anche se al guinzaglio;
 - d) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
 - e) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
 - f) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
 - g) accendere fuochi o fare uso di barbecue;
 - h) giocare con la palla.;
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1, lett. c), è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00, come previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 09 del 05/02/2016.

Art. 102

Zone archeologiche

1. È vietato introdursi, passeggiare o intrattenersi nelle zone archeologiche e negli avanzi degli antichi monumenti ed edifici nel periodo decorrente dalla mezz'ora successiva al calar del sole alla mezz'ora anteriore alla levata di esso.
È vietato del pari a chiunque visiti dette zone o monumenti accedervi in punti e luoghi diversi da quelli resi praticabili.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 103

Tutela degli alberi

1. È vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
2. È altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.

3. È vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami.

4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

TITOLO VI DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I Decoro degli edifici

Art. 104 Decorosa conservazione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.

2. La violazione agli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 105 Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 106 Divieto di imbrattamento

1. È vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 107 Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni di cui al vigente regolamento edilizio, i proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via, debbono mantenerle in buono stato di conservazione.

2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 108 Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. È vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 109

Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro

1. È vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.
2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 110

Divieto di stendere biancheria in vista delle pubbliche vie

1. È vietato, in vista delle pubbliche vie, stendere biancheria e panni.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 111

Pulizia dei cortili e delle aree private

1. I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.
2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 112

Edifici in disuso

1. Per motivi di decoro e di sicurezza le aree inedificate e gli edifici in disuso sono assoggettati, da parte degli enti e dei soggetti proprietari, alla cura e al decoro previsto per le tutte le parti del territorio comunale.
2. Gli spazi inedificati, gli edifici dimessi o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o possono determinare condizioni di disordine poco consone al contesto urbano, o pericolo di ordine statico, devono essere adeguatamente recintati o resi inaccessibili e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e, se necessario, disinfestazione o derattizzazione, anche nel caso in cui sia prevista la demolizione o sistemazione. Sarà cura della proprietà provvedere, secondo le procedure di legge, alla raccolta e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali (inerti, tossico-nocivi, ecc.) scaricati anche abusivamente su area privata, e all'eventuale bonifica del suolo e/o sottosuolo nel caso di accertato inquinamento.
3. Negli immobili di cui al comma precedente che, versando in condizioni di abbandono e/o non uso, divengano ricettacolo di animali infestanti (topi, volatili, insetti etc.), si dovrà provvedere a sigillare le aperture, le porte e tutti gli accessi possibili, anche con l'intervento sostitutivo dell'Ente, qualora i proprietari non adempiano.

4. Il competente Dirigente può, per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro prescrivere che le aree inedificate in sfregio a spazi pubblici o di uso pubblico siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie di stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a 2,50 m. e non superiore a 3 m. e aspetto decoroso.

5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio in danno del contravventore.

6. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO II

Decoro e moralità pubblica

Art. 113

Convivenza civile, igiene e pubblico decoro

1. La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza a una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura e il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

2. Il Comune promuove e garantisce, attraverso il Servizio di Polizia Locale, la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo di indecenza.

4. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

Art. 114

Fontane e vasche pubbliche

1. Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:

a) effettuare abluzioni di persone o animali;

b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;

c) pescare i pesci in esse esistenti;

d) raccogliere monetine ed oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguite esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.

2. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 115

Divieto di lavaggio di veicoli

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio dei veicoli.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 116

Divieto di imbrattare i monumenti

1. È vietato imbrattare e insudiciare i monumenti.
2. È, altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. È vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.
4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 117

Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio

1. È vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornicci.
2. È altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 118

Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

1. È vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 119

Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico

1. L'esibizione di merci presso gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di materiale erotico, così detti *sexy shops*, deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanere estranei. A tal fine il materiale esibito non deve essere visibile dalla pubblica via a eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria, in vendita anche presso esercizi diversi da quelli di cui al presente articolo.
2. I titolari degli esercizi di cui al presente articolo che violano gli obblighi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni eventualmente stabilite dalle leggi penali.

CAPO III

Pubblicità lungo le strade

Art. 120

Rinvio alla legislazione speciale

1. La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e dalla normativa comunale vigente in materia.

Art. 121

Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

1. Durante la sosta dei veicoli appositamente attrezzati per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi, così detti *poster bus* e simili, debbono essere coperti o resi non visibili al pubblico i messaggi pubblicitari per la cui diffusione sono impiegati tali veicoli.

2. La disposizione di cui al comma 1 vale all'interno del centro abitato e lungo le strade comunali, sempreché la normativa comunale vigente in materia di impianti pubblicitari non disponga altrimenti.

Art. 122

Divieti

E' vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata ai presenti articoli su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc. Il divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace. I veicoli pubblicitari che stazionino sia all'interno, sia all'esterno delle strade di uso pubblico, violando quanto sopra prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli, così come definite dall'art. 46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell'art. 23 del C.d. S. e dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAPO I

Disciplina delle attività commerciali

Art. 123

Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.

Art. 124

Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore

1. In mancanza di specifiche normative statali o regionali, le merci e le attrezzature confiscate ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono devolute, se di valore complessivamente non superiore a Euro 300,00, a fini assistenziali o di beneficenza.

2. Il competente settore comunale individua gli enti destinatari tra quelli a rilevanza locale, che non perseguono fini di lucro. La devoluzione delle merci ai predetti enti avviene con criterio di rotazione fra gli stessi.

3. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il valore delle merci e delle attrezzature è determinato sentita la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.

4. Alla devoluzione provvede, con determinazione, il direttore del competente settore comunale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle merci e alle attrezzature confiscate a seguito di violazioni amministrative.

Art. 125

Alienazione delle merci di valore non esiguo

1. Le procedure di alienazione delle merci e delle attrezzature di valore non esiguo, confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono regolate dalla legislazione ad esse relativa.

CAPO II

Disposizioni in materia di esercizi pubblici

Art. 126

Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. I pubblici esercizi sono regolati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.

Art. 127

Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione.

2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dall'entità della consumazione.

3. I conduttori di esercizi pubblici che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 128

Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza.

2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria per l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi o non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso neanche sotto le

forme dell'aumento del prezzo della consumazione.

Art. 129 **Attività di piano bar**

1. Le attività di piano bar e simili esercitate all'interno dei pubblici esercizi non sono soggette alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza a condizione che non assumano carattere prevalente rispetto all'ordinaria attività di somministrazione, ma avvengano in locali specificatamente allestiti, e separati rispetto ai quelli in cui si svolge l'ordinaria somministrazione e sia imposto il pagamento di un biglietto sotto la forma dell'aumento del prezzo della consumazione.
2. È soggetto ad autorizzazione del competente settore comunale lo svolgimento dell'attività di piano bar all'esterno di pubblici esercizi.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di tutela della quiete pubblica e privata.
4. Chiunque esercita l'attività di piano bar o attività simili senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Art. 130 **Somministrazione di alimenti surgelati e/o precotti**

1. Fatte salve diverse disposizioni comunali, l'attività di somministrazione di prodotti surgelati e/o precotti meramente riscaldati in apposite attrezzature senza alcuna manipolazione con tovaglioli di carta e senza sovrapprezzo per il coperto, può essere legittimamente esercitata anche dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L. 25 agosto 1991, n. 287.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria.

Art. 131 **Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi**

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento può essere autorizzata soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza.
2. Ove la legge non disponga diversamente, l'uso degli apparecchi di cui al comma 1 è vietato ai minori di anni 18.
3. Il divieto di cui al comma 2 deve essere reso noto dall'esercente mediante l'esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico e nel rispetto delle modalità prescritte nella licenza.
4. I conduttori di pubblici esercizi che consentono l'uso degli apparecchi di cui al comma 2 ai minori di anni 18 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
5. La violazione agli obblighi di cui al comma 3 è punita, in quanto violazione alle prescrizioni della licenza, ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Art. 132 **Discoteche e simili**

1. È vietato l'accesso ai minori di anni 12 nelle discoteche e locali simili. È consentito l'accesso ai minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, esclusivamente durante le ore di apertura pomeridiana.
2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO III

Tombole e simili

Art. 133

Rinvio alla legislazione statale

1. Le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate dalla vigente legislazione statale.
2. Si considerano, ai fini dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, Comuni limitrofi quelli direttamente confinanti con il territorio del Comune di Grotte di Castro ancorché ubicati in regioni o province diverse.

Art. 134

Operazioni di estrazione

1. L'incaricato comunale per le operazioni di estrazione relative alle lotterie e alle tombole è individuato con provvedimento del Sindaco tra i dipendenti del settore comunale competente in materia di polizia amministrativa, appartenenti a categoria non inferiore alla categoria C.
2. Gli oneri relativi alle operazioni di estrazione sono a carico del soggetto promotore.
3. I predetti oneri vengono stabiliti con determinazione dal dirigente del settore competente, in funzione dei costi orari del dipendente, compresi gli oneri riflessi e di ogni altra ed eventuale spesa sostenuta dal medesimo per l'espletamento dell'incarico attribuitogli.

Art. 135

Cauzione

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione degli oneri relativi alla presenza dell'incaricato del Comune alle operazioni di estrazione, i promotori della manifestazione prestano cauzione in misura pari all'importo fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Le modalità di versamento della cauzione sono individuate con determinazione dal dirigente del competente settore comunale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I

Sensibilizzazione verso la cultura del benessere animale

Art. 136

Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

Art. 137

Prelievo di cani presso il canile comunale

1. Il Comune svolge, in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, campagne finalizzate a

collocare presso le famiglie i cani rinvenuti abbandonati e ricoverati presso il canile comunale.

2. I cittadini che intendono prelevare cani dal canile comunale, debbono fornire garanzie relativamente alle condizioni di custodia ed alla idoneità ad assicurare all'animale il necessario benessere.

3. L'assegnatario sottoscrive accettazione delle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale per l'assegnazione del cane, finalizzate a garantire il benessere del medesimo e a prevenirne l'abbandono.

4. Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.

CAPO II

Obblighi dei proprietari

Art. 138

Ripari

1. I proprietari o affidatari di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.

2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 139

Custodia degli animali

1. I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.

2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 1500,00.

Art. 140

Custodia dei volatili

1. Le voliere presso le quali vengono custoditi i volatili debbono offrire dimensioni e caratteristiche tali da consentire il volo e/o l'apertura delle ali contemporaneamente.

2. Le voliere e le gabbie collocate all'aperto debbono essere provviste, nella parte superiore di adeguata tettoia.

3. Le voliere e le gabbie debbono, altresì, essere provviste di contenitori per il cibo e per l'acqua, continuamente riforniti in quantità tali da soddisfare idoneamente il fabbisogno degli animali.

4. Le voliere e le gabbie debbono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia.

5. La violazione agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 141

Larghezza delle catene

1. Ai cani tenuti alla catena deve essere garantita libertà di movimento fermo restando le cautele a tutela della incolumità delle persone. A tal fine le catene debbono essere di lunghezza adeguata e non inferiore a metri lineari 4 misurati con la catena posta a terra.

2. I proprietari o affidatari di cani che li trattengono con catene inadeguate o di lunghezza inferiore a 5 metri, sono puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da Euro 100,00 ad Euro 1500,00.

CAPO III

Divieti a tutela degli animali

Art. 142

Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi

1. È vietato qualunque impiego, anche spettacolare, di animali in condizioni o con modalità lesive della dignità dei medesimi.
2. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 1500,00.

Art. 143

Vasche per la conservazione dei pesci

1. È vietato conservare pesci vivi fuori dell'acqua anche se destinati alla vendita.
2. È vietato mantenere i pesci in vasche di lunghezza, larghezza o altezza inferiore alla lunghezza dell'esemplare più grande.
3. La violazione ai divieti di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I

Obblighi vari

Art. 144

Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 145

Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

1. Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita, salvo il fatto non costituisca reato o sia

punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 146

Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale e dalla normativa comunale vigente in materia.
2. Nell'ambito di manifestazioni comprese in programmi approvati dalla Giunta Comunale possono essere autorizzate, su conforme indirizzo del predetto organo, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante in deroga al vigente regolamento comunale per la disciplina della concessione delle aree comunali per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.
3. In deroga al regolamento di cui al comma 2, possono, altresì essere rilasciate dai competenti settori comunali e su conforme indirizzo della Giunta Comunale, concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.

Art. 147

Segnaletica industriale, artigianale commerciale

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione).
2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'Amministrazione comunale.
3. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente ai piani di cui al comma 2 e risultanti in contrasto con i medesimi, sono revocate previa comunicazione agli interessati del relativo provvedimento.

CAPO II

Divieti

Art. 148

Divieto di spargere cibo agli animali

1. È vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare colombi al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi. È altresì vietato in tali vie o aree cibare cani, gatti o altri animali.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 149

Divieto di sosta su pesi pubblici

1. È vietata la sosta sui pesi pubblici e nel raggio di manovra dei veicoli ad essa accedenti.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 150

Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta

1. È vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
2. È altresì vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dagli aeromobili e da veicoli in movimento.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Il getto di volantini da aeromobili e veicoli in movimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 151

Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali

1. È vietato legare mediante catene o altri dispositivi di sicurezza, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli ai pali di sostegno dei segnali stradali, alle paline e pensiline di fermata autobus e a ogni altra pertinenza o elementi di arredo urbano.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 152

Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

1. È vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico
2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 153

Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli

1. È vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, effettuare al di fuori degli impianti a ciò destinati, operazione di lavaggio di vetri.
2. È altresì vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita o esitare ai conducenti merci di qualsiasi genere ed effettuare questue.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO III

Servizi su richiesta dei privati

Art. 154

Individuazione dei servizi

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua i servizi rivolti all'esclusivo interesse dei privati.
2. Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati i seguenti servizi:
 - a) scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
 - b) sopralluoghi rivolti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile

1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada);

c) manifestazioni organizzate da privati, per le quali non sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici.

Art. 155

Tariffe

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, determina le tariffe da corrispondersi per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 154.

2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa altresì le modalità di pagamento delle tariffe.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 156

Abrogazioni

1. Il regolamento di Polizia Locale previgente è abrogato.

2. È altresì, abrogata, ogni altra disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali e relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento.

Art. 157

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera di C.C. di approvazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

2. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni, a disposizione di chiunque intenda consultarlo od estrarne copia, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.